



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PAGETTA

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO

Dott. GUALTIERO MICHELINI

Dott. ELENA BOGHETICH

Dott. VITTORIA AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10323-2022 proposto da:

CG

AR

;

, rappresentato e difeso dall'avvocato

contro

GG

, MP

;

- ricorrente -

- intimati -

avverso la sentenza n. 797/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/10/2021 R.G.N. 403/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Oggetto

**Infortunio sul
lavoro**

R.G.N. 10323/2022

Cron.

- Presidente - Rep.

Ud. 10/12/2025

- Consigliere - CC

- Rel. Consigliere -

E' STATA DISPOSTA

- Consigliere - D'UFFICIO LA
SEGUENTE

- Consigliere - ANNOTAZIONE: IN

CASO DI

DIFFUSIONE

OMETTERE LE

GENERALITA' E GLI

ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:

CG



Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 797/2021, respingeva l'appello di GC avverso la sentenza del locale Tribunale di rigetto delle domande proposte nei confronti della datrice di lavoro, X s.r.l., del suo amministratore unico e responsabile tecnico, GG, di AR, operaio, anch'egli dipendente della società A, addetto all'attivazione del rullo compressore, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'infortunio occorsogli nel corso dell'attività di lavoro, in data 5.6.1998, quale autista (operaio III livello) ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art 4 d.P.R. n. 547/1955, in cantiere per la bitumazione di tratto stradale in X, per effetto del quale aveva subito amputazione di una gamba e danno biologico permanente superiore al l'85%.

2. Per quanto qui specificamente rileva, nella sentenza impugnata si dava atto, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società X, della separazione della causa nei confronti del responsabile tecnico (G) e dell'altro dipendente della società (R) dalla presente causa nei confronti della società, che veniva interrotta. Riassunto dall'odierno ricorrente il giudizio nei confronti del medesimo G e di MP, quali soci (e liquidatrice) dell'estinta società X, i quali non si costituivano, la Corte evidenziava la natura *intra vires* della responsabilità di socio di s.r.l., l'insussistenza di elementi in tema di riscossione di somme all'esito della liquidazione, l'inammissibilità, per novità in appello, di (prospettazione di) azione di natura extra-contrattuale nei confronti del liquidatore.



3. Avverso tale sentenza GC propone ricorso per cassazione con 4 motivi illustrati con memoria; i soci (e liquidatrice) della società estinta, già contumaci nel grado di appello, non si sono costituiti nel presente giudizio di legittimità; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.

Ragioni della decisione

1. In via preliminare, rileva il Collegio che non è in questa sede accoglibile l'istanza di riunione con la causa R.G. n. 32101/2021 avverso la sentenza n. 482/2021 della medesima Corte d'Appello nei confronti di GG e RA

, atteso che nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall'art. 151 disp. att. c.p.c. possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del *simultaneus processus* in senso tecnico (come appunto si è proceduto nel caso in esame, con trattazione congiunta delle due cause nella presente adunanza camerale – cfr. Cass. n. 4357/2010 e successive conformi n. 28687/2017, n. 25288/2023).

2. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione degli artt. 102, 110, 112, 300, 331, 335 c.p.c., 151 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto scindibili le posizioni processuali dei convenuti in appello, violando il principio di diritto secondo il



quale nelle fasi di gravame si configura litisconsorzio necessario processuale che imponeva l'unitarietà del giudizio di impugnazione e le cause dovevano considerarsi inscindibili e tra loro dipendenti, con la conseguenza che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, sicché la sentenza emessa sarebbe da considerarsi nulla e *inutiliter data*.

3. Il motivo non è fondato.

4. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 28539/2022; v. anche Cass. n. 8024/2018, n. 12989/2010). Nel caso di specie detto provvedimento ordinatorio è stato adottato a seguito delle vicende estintive che hanno interessato la società, evidenziando la scindibilità delle posizioni dei coobbligati solidali.

5. Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione degli artt. 1218, 1223, 1227, 1228, 2043, 2049, 2087 c.c., 4, lett. b) e c), d.P.R. n.547/1955, sostenendo che la Corte territoriale, nel ritenere il comportamento del lavoratore imprevedibile, abnorme ed esorbitante, tale da configurare un rischio elettivo escludente il nesso di causalità, ha omissso di esaminare la CTU sulla dinamica del sinistro.

6. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione degli artt. 61, 62, 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale ha omissso di esaminare la CTU e i fatti decisivi in essa richiamati.



7. Con il quarto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione degli artt. 2495, 2740, 2741 c.c. e 110 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale ha errato nel ritenere la domanda nei confronti del socio e della liquidatrice infondata per omessa deduzione ed allegazione di quanto richiesto dl 2495 c.c., e che avrebbe dovuto accogliere l'appello nei loro confronti, essendo successori universali della società da loro estinta, che (in quanto soci) avrebbero dovuto rispondere dei debiti anche se non hanno riscosso nulla in sede di liquidazione.

8. È pregiudiziale l'esame del quarto motivo, che non è fondato, con conseguente assorbimento del secondo e terzo motivo.

9. La sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che la cancellazione dal registro delle imprese di una società - sia essa di persone o di capitali - determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali *pendente societate* (da ultimo, Cass. n.9085/2025). Infatti, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o



illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. n. 6070/2013, n. 11411/2024).

10. Ciò che rileva, pertanto, è la limitazione di responsabilità, conseguente alla natura della società estinta, nella specie s.r.l.; correttamente, quindi, nella sentenza gravata si è fatto riferimento alla natura cd. *intra vires* della responsabilità del socio di società di capitali estinta e alla natura aquiliana, soggetta pertanto a specifici oneri di prova in capo al creditore, nella specie non adempiuti, della responsabilità del liquidatore.

11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in difetto di costituzione degli intimati. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento dispone omettersi le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 10 dicembre 2025.

La Presidente

dott.ssa Antonella Pagetta



CASSAZIONE.NET

